



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

### REGISTRO GENERALE N. 201 del 03/02/2023

#### Determina del Dirigente di Settore N. 42 del 03/02/2023

PROPOSTA N. 361 del 03/02/2023

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART 60 D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO CIG: 9637576B4D

#### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2023, successivamente ulteriormente differito al 30 aprile 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 – Supplemento Ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, e che, dunque, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

**RICHIAMATI** con riferimento alle disposizioni dell'esercizio provvisorio:

- l'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell'esercizio provvisorio:
  - gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
  - gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);
  - la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);
  - gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione (punto 8.6);
  - nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

## **RICHIAMATE:**

-la deliberazione del Consiglio Comunale 28 febbraio 2022, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024”;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024” e “Piano della Performance 2022-2024” successivamente modificati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 501 del 15/12/2022;

**VISTO** il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui si assegnavano all’ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell’Area 6, denominata “Lavori Pubblici e Manutenzione”;

**ATTESA** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

**DATO ATTO** che ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile unico del procedimento e del Dirigente dell’Area 6 firmatari della presente;

## **PREMESSO CHE :**

- il servizio di brokeraggio consiste nel supporto specialistico di consulenza, di assistenza e di collaborazione per l’attività di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri in capo al Comune di Teramo e nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le peculiari esigenze di questa Amministrazione;
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio da sempre presenta profili di particolare complessità, richiedendo un costante aggiornamento in relazione alle mutate condizioni del mercato e all’evoluzione normativa del settore;
- una continua ed adeguata analisi delle problematiche in materia assicurativa può essere opportunamente svolta solo da esperti del settore che, in possesso di specifiche professionalità, sono in grado di assicurare un ausilio fondamentale per la ricognizione e la valutazione dei rischi, per l’analisi delle coperture assicurative esistenti e per l’impostazione di programmi assicurativi finalizzati all’ottimizzazione delle coperture in relazione ai rischi suscettibili di profilarsi e alla limitazione dei costi;
- il brokeraggio assicurativo ha ottenuto un riconoscimento ufficiale nel nostro ordinamento con la L n. 792/1984, attraverso la quale è stato istituito l’albo professionale di categoria, poi sostituita dal Dlgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) che all’art 106 indica che l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel presentare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediatore, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
- il contratto di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Teramo risulta scaduto;
- le attività che il Comune di Teramo intende richiedere al broker assicurativo consistono sostanzialmente in:
  1. attività di analisi dei rischi;
  2. redazione dei capitolati e dei documenti di gara elaborati sulla base delle esigenze dell’Ente;

3. analisi delle polizze assicurative in essere e l'impostazione del piano assicurativo;
4. esecuzione e gestione delle polizze;
5. assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
6. analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse connesse;
7. valutazione delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed elaborazione, se del caso, di normative specifiche tali da soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;
8. assistenza in fase di aggiudicazione dei contratti per il controllo di conformità delle offerte rispetto alle condizioni tecniche concordate;
9. aggiornamento delle condizioni assicurative in relazione all'evoluzione delle normative e delle condizioni di mercato assicurativo di riferimento;
10. la segnalazione preventiva delle scadenze di pagamento dei premi assicurativi e contestuale richiesta;
11. predisposizione e trasmissione dei rapporti che esprimono in forma sintetica lo stato dei procedimenti relativi ai sinistri in corso;

#### **VISTI:**

- l'art 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto, l'oggetto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art 1 comma 450 della L 296/2006 modificato dall'art 7 D.L. 52/2012, a norma del quale fermo restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 del decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art 328 del D.P.R. 207/2010;
- l'art 60 del Dlgs 50/2016 disciplinante "Procedura aperta" secondo cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara;
- l'art 8 del D.L. 76/2020 comma 1 lett c) rubricato "Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici" che statuisce " In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: ....in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti";

**VISTO** l'art 192, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire (art.192, c. 1/a, D.Lgs. 267/2000);
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali (art.192, c. 1/b, D.Lgs. 267/2000);
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base (art.192, c.1/c, D.Lgs. 267/2000);

**RIASSUNTE**, di seguito, le suddette caratteristiche essenziali della procedura di affidamento diretto:

- ▬ **fine** che con il contratto si intende perseguire: servizio di brokeraggio per il Comune di Teramo;
- ▬ **oggetto** del contratto: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Teramo
- ▬ **forma** del contratto: scrittura privata con scambio del “documento di stipula generato dal sistema” Me Pa. Sottoscritto con firma digitale;
- ▬ **modalità** di scelta del contraente: richiesta di offerta (R.d.o) aperta su piattaforma MEPA;
- ▬ **procedura** di scelta dell'aggiudicatario: procedura aperta ex art 60 del D.lgs. 50/2016;
- ▬ **criterio** di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 Dlgs 50/2016
- ▬ **clausole** essenziali: definite nei documenti “invito per l'affidamento e capitolato del servizio/schema di contratto” e “disciplinare di gara” allegati alla presente;
- ▬ **CIG** assegnato: 9637576B4D;

#### **ATTESO CHE:**

- ▬ il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche amministrazioni in una prospettiva tesa ad assicurare la compiuta realizzazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi e i costi di acquisto attraverso procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;
- ▬ il mercato elettronico gestito da Consip S.P.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RDO) o ordine di acquisto (ODA);

#### **RILEVATO CHE:**

- ▬ per quanto in premessa evidenziato l'apporto del broker appare particolarmente utile in virtù delle competenze tecniche e specialistiche dello stesso, il quale, proprio per l'approfondita conoscenza del mercato assicurativo è in grado di studiare e di valutare le esigenze assicurative reperibili sul mercato;
- ▬ il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo si configura come un appalto di servizi e conseguentemente deve essere affidato secondo le procedure del Codice dei contratti pubblici;
- ▬ il broker, per consolidata consuetudine di mercato, viene remunerato dalle compagnie affidatarie delle diverse coperture assicurative sulla base di apposita clausola inserita nei contratti assicurativi;
- ▬ pur in assenza di oneri finanziari presenti e futuri a carico dell'Amministrazione si rende comunque necessario determinare, ai sensi dell'art 35 del D.Lgs 50/2016, il valore stimato dell'appalto che, in questo caso è costituito dall'insieme dei compensi che affluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ▬ per quanto sopra, il valore stimato dell'appalto in oggetto, in relazione all'importo complessivo delle polizze assicurative in essere, corrisponde alla somma di € 103.526,10 al netto delle imposte e in considerazione del periodo eventuale di proroga tecnica ex art 106 Dlgs 50/2016;
- ▬ che i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di

cui all'art.26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008;

■ l'importo stimato della manodopera è pari a zero ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Codice degli Appalti, in quanto il servizio da affidare è da considerarsi di natura intellettuale;

■ è scaduto il contratto di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Teramo e che pertanto occorre attivarsi con l'indizione della procedura sul Mercato Elettronico Me.Pa secondo le modalità della richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori economici che siano abilitati e che svolgono l'attività in questione;

■ in considerazione delle caratteristiche del servizio di brokeraggio e delle disposizioni fissate dal Codice dei contratti atteso che l'interesse preponderante per l'Ente non è per il prezzo ma per la qualità del servizio, l'aggiudicazione dello stesso avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art 95, comma 7 del Dlgs 50/2016 come da ultimo modificato con la L.n. 55/2019 di conversione al D.L. 52/2019;

#### **RILEVATO CHE:**

■ il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: ALTO;

■ sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

■ il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

**CONSIDERATO** che si è provveduto secondo quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", ad identificare la procedura in oggetto con i seguenti codici:

Codice Identificativo di Gara (CIG): 9637576B4D

**RILEVATO** che l'apporto del broker assicurativo risulta indispensabile;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

**DATO ATTO**, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

#### **VISTI:**

■ l'art 107 del Dlgs n. 267/2000 in materia di competenza dirigenziale;

■ lo Statuto comunale;

- il Regolamento di contabilità;
- il Dlgs n. 118/2011;
- il Dlgs n. 50/2016;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
  - il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
  - la L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

## DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. **di incaricare** quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Alessandra Olivieri avente qualifica di Specialista amministrativo contabile presso l'Area 6 del Comune di Teramo;
2. **di adottare**, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.32 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, determina a contrattare per l'avvio della procedura aperta ex art 60 Dlgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Teramo definendo quanto segue:

|   |  |
|---|--|
| CIG                                     | <u>9637576B4D</u>  |
| AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE          | Comune di Teramo - C.F. 00174750679  |
| OGGETTO                                 | Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo   |
| PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE      | Procedura aperta ex art 60 Dlgs 50/2016 previa richiesta di offerta (RDO) aperta su MePa   |
| OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE | tutti gli operatori economici abilitati che svolgono attività di brokeraggio assicurativo  |
| CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE              | offerta economicamente più vantaggiosa, selezionata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art 95, comma 7 del Dlgs 50/2016 |
| DURATA DEL SERVIZIO                     | <i>Anni 3</i> con decorrenza dalla data di aggiudicazione  |
| ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO       | Come da capitolato del servizio/schema di contratto  |
| FORMA DEL CONTRATTO                     | scrittura privata con scambio del “documento di stipula generato dal sistema” Me. Pa sottoscritto con firma digitale                   |

3. **di dare atto** che il valore stimato del contratto, costituito dall'insieme dei compensi che  
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 201 del 03/02/2023

affluiscono all'aggiudicatario per effetto dell'affidamento ammonta ad un somma complessiva di € 103.526,10, al netto delle imposte;

4. **di dare atto** che all'affidamento del servizio è assegnato il seguente CIG 9637576B4D
  5. **di approvare** l'allegata documentazione contenente il capitolato del servizio di brokeraggio / schema di contratto e il disciplinare di gara;
  6. **di dare atto** che all'affidamento del servizio si provvederà con successivo e separato atto;
  7. **di dare atto** che la presente non necessita di apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio interessato ex art 183 comma 7 Dlgs 267/2000, atteso che l'affidamento dell'attività di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari diretti, presenti e/o futuri a carico di questa amministrazione;
8. **di dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Alessandra Olivieri)

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE  
adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Remo Bernardi)

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 361 del 03/02/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento OLIVIERI ALESSANDRA in data 03/02/2023

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 361 del 03/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 03/02/2023

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 318**

Il 03/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 201 del 03/02/2023 con oggetto: **DETERMINA A CONTRARRE ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART 60 D.LGS.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO CIG: 9637576B4D**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 03/02/2023.